

## **La nuova guida ad uso dei supplenti temporanei biennio 2007/2009.**



*di Libero Tassella*

**Normativa di riferimento:** DM 13 giugno 2007 (detto regolamento supplenze), D.M. n. 53 del 21.6.2007 (tratta della modalità convocazioni dei supplenti), CCNL del 29.11.2007 (in particolare vedi artt. 12,25,37,40, dedicati ai docenti con contratto a tempo determinato).

Le graduatorie d'istituto sono state riformulate, per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009, nei termini e con le modalità stabilite dal D.M. n. 53 del 21 giugno 2007.

Tali graduatorie, costituite per ciascun tipo di posto o classe di concorso funzionante nelle istituzioni scolastiche, sono divise in 3 distinte fasce da utilizzare nel seguente ordine:

- **I fascia:** comprende gli aspiranti inclusi nella corrispondente graduatoria ad esaurimento provinciale aggiornata nel 2007 ( ex graduatoria permanente);
- **II fascia:** vi sono inclusi gli aspiranti in possesso dell' abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, non ancora inclusi in graduatoria ad esaurimento provinciale 2007/2009;
- **III fascia:** comprende gli aspiranti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento stabiliti dal vigente ordinamento.



## **1. POSTI DA RICOPRIRE CON I SUPPLENTI .**

Le graduatorie sono utilizzate da parte dei dirigenti scolastici per la copertura dei seguenti posti:

1. Cattedre e posti vacanti e disponibili in organico di diritto che risultano residuati dopo l'espletamento dell'operazioni di mobilità, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato, non coperte dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) per esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento. Per coprire queste disponibilità, si stipulano i contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali con durata per l'intero anno scolastico (dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio e sino al 31 agosto dell'anno successivo). Posti disponibili sino al termine delle attività didattiche per la copertura di tutti quei posti disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre e di quelli rimasti ancora disponibili dopo le operazioni di supplenza attivate dall'USP con l'utilizzo delle graduatorie provinciali. Per la copertura di queste disponibilità si provvede con contratti di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Vi fanno parte anche le disponibilità sugli spezzoni orario in classi collaterali sino a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orari e non assegnati al personale docente in servizio nella scuola, fornito della specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
2. Posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno e per la sostituzione dei titolari assenti. Queste disponibilità si coprono, facendo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per il tempo relativo alla sussistenza delle esigenze di servizio.

## **2. STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO.**

Il docente stipula un contratto di lavoro con il dirigente scolastico nel quale sono indicati, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del CCNL del 29.11.2007:

- a) la tipologia del rapporto di lavoro;
- b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) articolazione dell'orario di lavoro ( per i contratti a tempo parziale);
- d) la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
- e) la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- f) i compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- g) la durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
- h) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.



Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono le condizioni risolutive e specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del CCNL/2007.

E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con l'assunzione in servizio da parte del docente che deve avvenire nel tempo stabilito dalla proposta di assunzione.

L'assunzione in servizio può essere rinviata per legittimo impedimento da documentare al dirigente scolastico.

L'assunzione può avvenire oltre che con rapporto a tempo pieno anche con rapporto a tempo parziale, in questo caso il contratto individuale dovrà indicare l'articolazione dell'orario di lavoro (cfr commi 4 e 6 dell' art. 25 CCNL/2007)

Ai fini della durata temporale della supplenza, sono da considerare servizio a tutti gli effetti e sono retribuiti i seguenti giorni ricadenti nel periodo della sua durata:

- le domeniche,
- le festività infrasettimanali,
- il giorno libero dall'attività di insegnamento,
- il/i giorno/i d' interruzione delle attività didattiche delle scuola per motivi non prevedibili al momento della stipula del contratto ( circolare telegrafica ministeriale n. 270 del 4.8.1995).

### **3. COPERTURA DEI POSTI .**

Le disposizioni vigenti per definire il momento della chiamata del supplente sono diverse per i vari ordini e gradi di scuola:

- ▶ **per il personale educativo:** si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza;
- ▶ **nella scuola dell'infanzia (ex materna):** si può procedere alla sostituzione senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza del titolare ( si veda punto 4);
- ▶ **nella scuola primaria (ex elementare):** per le assenze fino a 5 giorni non si procede al conferimento della supplenza, se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: "attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari." (cfr art. 28 c. 5 CCNL/2007). La sostituzione avviene nell'ambito del modulo



o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante, sono possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione integrativa d'istituto. (Cfr. annuale CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie art. 4 comma 2). Naturalmente la convocazione del supplente sarà possibile se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne siano a sufficienza per assicurare l'intero orario di servizio. Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di contratti a tempo determinato (si veda punto 4);

- ▶ **per la scuola secondaria di primo e di secondo grado**, la legge 448/2001 (art. 22 c. 6) (Finanziaria 2002) ha previsto la possibilità di utilizzare il personale docente a disposizione o che si è reso disponibile ad un orario in eccedenza all'attività settimanale d'insegnamento (18 ore) sino alle 24 ore settimanali, anche oltre il limite degli 11 giorni previsti dalle vigenti disposizioni e fino ad un massimo di 15 giorni, le conseguenti economie concorrono ad incrementare il fondo d'istituto. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure, rientrati dopo il 30 aprile, sono a disposizione della scuola.

In caso di esaurimento anche delle graduatorie di circolo e d'istituto i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

#### **4. SUPPLENZE SINO A 10 GIORNI SOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (procedura introdotta dall'a.s. 2007/2008). (1)**

1. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del DM 13.6.2007, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo allo scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi.
2. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di priorità solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni, mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite. (c. 7 art 7 regolamento delle supplenze).

Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria si adottano le seguenti specifiche modalità:



- 1) le scuole interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi;
- 2) nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata;
- 3) nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante medesimo.

Nella nota ministeriale prot. n. 21922 del 19.11.2007 viene chiarito che la prima supplenza, di durata pari o inferiore a 10 giorni, può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma (fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.

*(1) Per mancata accettazione si veda il punto 17) della presente guida.*

### **3. SUPPLENZE BREVI SINO A 29 GIORNI.**

Per la copertura dei posti disponibili per supplenze brevi sino a 29 giorni, le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello di domanda di supplenza (Mod. B).

L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita registrazione agli atti della scuola.

### **4. SUPPLENZE DI DURATA PARI O SUPERIORI A 30 GIORNI**

Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni, la proposta di assunzione deve essere effettuata con interpellato tramite telegramma.

La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere: la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale, e, nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di as-

sunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

## **5. CUMULO CONTRATTI DI LAVORO E COMPLETAMENTO D'ORARIO**

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per un numero di ore inferiore a quello massimo previsto per quel particolare posto, ha diritto, ai sensi del nuovo CCNL/2007, al completamento d'orario in una sola provincia, laddove non ostino motivi di incompatibilità di orario, fino al raggiungimento dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (18 ore scuola secondaria, 22+2 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell'infanzia).

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che non è possibile svolgere servizi contemporanei tra scuola secondaria e scuola dell'infanzia e/o primaria e viceversa.

Allo stesso modo non è possibile svolgere in contemporanea servizi in qualità di docente e di personale A.T.A.

Tali prestazioni lavorative previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. A volte capita che l'orario di servizio venga svolto tra una sede centrale ed una sua sede associata ubicate in comuni diversi; si ritiene che anche in questa ipotesi le sedi vanno considerate nel limite innanzi precisato per il completamento.





Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

## **6. ACCETTAZIONE ALTRO RAPPORTO DI LAVORO**

Il personale docente che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni previsto dal calendario scolastico od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. (art. 8 c. 2 D.M. 13.6.2007). Per esercitare tale opzione sarà necessario stabilire la durata o quanto meno la presumibile durata della nuova supplenza, legata alla tipologia dell'assenza del titolare. Ad esempio un'assenza per malattia che si proroga di mese in mese, anche se si potrebbe durare fino al termine delle lezioni, è da considerarsi come durata limitata ai singoli certificati medici di malattia presentati del titolare.

Diverso il discorso per un'assenza dovuta ad un'astensione obbligatoria della titolare che potrebbe essere considerata per l'intero periodo che la vigente normativa sulla lavoratrice madre prescrive a tale tipologia d'assenza: due mesi prima e tre mesi dopo il parto ovvero 1 mese prima e 4 mesi dopo, per un totale di 5 mesi. Allo stesso modo potrà essere valutata un'assenza per riduzione orario per allattamento nel primo anno di vita del bambino.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un'altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

## **7. RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE.**

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. (art. 37 comma 1 CCNL 29.11.2007 Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta giorni continuativi nel caso di docenti delle classi terminali. (art. 37 CCNL/2007).



Tali disposizioni si applicano anche al personale supplente che, ovviamente, abbia titolo a tale durata di assenza ed alla conseguente conservazione del posto (art. 118 DPR 417/74).

## **8. PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO**

Per ragioni di continuità didattica, se al primo periodo di assenza del titolare ne conseguano uno o più periodi, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o dal giorno libero dall'insegnamento del titolare, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. (c. 4 art. 7 DM 13.6.2007).

L'art. 12 c. 2 del nuovo CCNL/2007 del comparto scuola ha previsto che il periodo di astensione obbligatoria è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.

## **9. CONFERMA DEL CONTRATTO DI LAVORO.**

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (c. 5 art 7 DM 13.6.2007)

In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione (senza riprendere servizio neanche per un solo giorno) a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. (E' il caso delle festività natalizie e pasquali).

Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sostanziali e anche diversificate procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. (art. 40 CCNL/2007).

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

## **10. PAGAMENTO DELLA DOMENICA**





Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile. (ora vedesi anche art. 40 CCNL/2007).

### **11.SUPPLENZE SU CATTEDRE ORARIO IN SCUOLE DIVERSE**

Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. (c. 6 art 7 dm 13.6.2007)

### **12. RINUNCIA AD UNA PROPOSTA D'ASSUNZIONE DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO**

**La rinuncia ad una proposta contrattuale** o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

### **13.MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO RELATIVAMENTE A NOMINA DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.**

**La mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

### **14.ABBANDONO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE A NOMINA DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.**

**L'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

### **15.SANZIONI PER ASPIRANTI INCLUSI NEGLI ELENCHI PER SUPPLENZE SINO A 10 GIORNI ( SOLO PER DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA).**

**La mancata accettazione** di una proposta di assunzione dall'elenco delle supplenze sino a 10 giorni, comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco stesso.



Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

**La mancata assunzione** in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

**L'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

## **16. CASI NON SANZIONABILI**

Tutte le sanzioni che abbiamo riportato nei punti precedenti non si applicano o vengono revocate nei seguenti casi:

- ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. (cfr art. 8 DM 13.6.2007);
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola non si applica quando l'aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza (nota prot. 18329 del 25.9.2007);
- nel caso di supplenze conferite sulla base delle "vecchie" graduatorie valide per il triennio scolastico 2004/2007 (nota ministeriale prot. n. 21992 del 19.11.2007);
- in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.

## **17. ASSENZE PER MALATTIA**

Il docente supplente con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, nei limiti di durata del suo contratto, per malattia ha diritto a un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%, tali periodi, pur se parzialmente retribuiti, sono utili per la maturazione del punteggio.

*Ringrazio la collega Gina Spadaccino vice coordinatrice della Gilda degli insegnanti di Foggia per i preziosi consigli nella redazione della presente guida.*